

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 21.420/3.082 DI REPERTORIO
STATUTO

ART. 1 - Origini e Denominazione

E' istituita, ai sensi dell'art. 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "Fondazione Scarpari Forattini Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", Ente Morale di diritto privato, con denominazione abbreviata "Fondazione Scarpari Forattini ONLUS".

La Fondazione deriva dalla trasformazione, effettuata ai sensi dell'Art. 3 della Legge regionale n. 1 del 13 febbraio 2003, della "Residenza Sanitaria Assistenziale Dr. Cesare Scarpari Forattini", già "Ricovero Intercomunale Dott. Cesare Scarpari Forattini".

La Fondazione trae origine dalle disposizioni di ultima volontà del Dr. Virgilio Scarpari Forattini contenute nei testamenti olografi in data 9 ottobre 1913 e 20 settembre 1934, pubblicati con verbale del notaio Dr. Giovanni Nicolini di Mantova in data 3 agosto 1939 n. 6169 di repertorio, eretta in Ente morale di diritto pubblico con Regio Decreto 12 dicembre 1940 che ne approvava il relativo Statuto.

Nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, deve essere fatto uso della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.

ART. 2 - Sede

La Fondazione ha sede legale in Schivenoglia (MN), via Garibaldi n. 25 e persegue le proprie finalità prioritariamente nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

ART. 3 - Scopi

Nel pieno rispetto della dimensione spirituale e materiale della persona umana, la Fondazione ha lo scopo di garantire la necessaria assistenza a persone in stato di fragilità per anzianità, disabilità fisica o psichica, malattia o emarginazione sociale.

La Fondazione opera nei seguenti settori:

- Assistenza sociale e socio sanitaria
- Assistenza sanitaria
- Formazione
- Beneficenza


La Fondazione ha l'obbligo di non svolgere attività in settori diversi da quelli sopraenunciati, se non agli stessi direttamente connessi.

La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, anche promuovendo e partecipando a iniziative che favoriscano la sussidiarietà tra soggetti pubblici e privati nell'ambito dei servizi alla persona, l'inclusione e la coesione sociale della realtà territoriale di riferimento.

La Fondazione presta la necessaria assistenza a persone fragili senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi attraverso:

- a) l'istituzione e la gestione diretta di servizi residenziali, semiresidenziali, domiciliari



e territoriali;

b) l'assistenza e la collaborazione con enti pubblici e privati per l'istituzione e la gestione di servizi sanitari, assistenziali, alberghieri e amministrativi;

c) la costituzione e la partecipazione a nuovi soggetti giuridici, sia privati che pubblici.

Nell'ambito dei propri scopi istituzionali, la Fondazione collabora con gli enti territoriali all'applicazione delle norme vigenti in materia, per la realizzazione del sistema integrato dei servizi alla persona.

La Fondazione valorizza l'opera delle associazioni di volontariato ed offre occasioni di gratuità e di liberalità.

Nel contesto degli scopi istituzionali e per il miglior perseguimento delle finalità statutarie, la Fondazione può svolgere attività integrative e strumentali, quali, ad esempio:

- promozione, organizzazione e partecipazione ad iniziative culturali, scientifiche, sociali e ricreative rivolte a persone svantaggiate, nonché ai loro familiari, tese alla valorizzazione della persona e alla prevenzione di situazioni di emarginazione;

- promozione culturale, addestramento, formazione e aggiornamento dei soggetti che, a titolo professionale o volontario, operano nei servizi prestati dalla Fondazione o da altri enti e associazioni aventi le stesse finalità;

- ~~servizi di sostegno e formazione alle famiglie delle persone che usufruiscono dei servizi prestati o accudiscono in proprio una o più persone svantaggiate.~~

ART. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- Dal fondo di dotazione costituito da beni mobili e immobili, da conferimenti in denaro o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi;

- Dai beni mobili e immobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo;

- Da elargizioni fatte da enti o privati a incremento del patrimonio.

La Fondazione provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale:

- con i redditi del proprio patrimonio;

- con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle attività istituzionali di cui all'art. 3;

- con i proventi di donazioni, di oblazioni e di atti di liberalità;

- con il reinvestimento di somme derivanti da alienazione di beni patrimoniali;

- con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

ART. 5 - Organi

Gli Organi della Fondazione sono:

- Il Consiglio di Amministrazione

- Il Presidente

- Il Comitato consultivo se nominato.

- Il Revisore dei Conti

ART. 6 - Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominato dal Sindaco di Schivenoglia su designazione del Vescovo di Mantova.

Un componente è nominato dal Sindaco di Schivenoglia.

Un componente è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione degli iscritti all'Albo dei Benefattori, designazione che dovrà avvenire entro i trenta giorni precedenti la scadenza del Consiglio di Amministrazione. Qualora non vi siano benefattori, o gli iscritti a detto albo non provvedano alla designazione nel termine di 30 (trenta) prima della scadenza del consiglio di amministrazione, la nomina compete al Sindaco di Schivenoglia.

Un componente è nominato dal Consiglio di Amministrazione su designazione degli iscritti all'Albo delle Associazioni convenzionate.

Un componente è nominato dal Vescovo di Mantova tra i Sacerdoti in Ministero in uno dei Vicariati istituiti nella Diocesi di Mantova.

La costituzione, l'aggiornamento e il funzionamento degli Albi sono stabilite con appositi Regolamenti.

ART. 7 – Durata del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica fino al termine per l'approvazione del 6° esercizio finanziario dall'insediamento e i suoi membri rimangono in carica fino alla nomina dei successori.

Il Presidente dovrà comunicare per iscritto ai responsabili delle nomine e delle designazioni la scadenza del Consiglio stesso con almeno 90 giorni di anticipo.

I Membri del Consiglio di Amministrazione che senza giustificato motivo non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, previa contestazione dei motivi agli interessati.

Il provvedimento con cui viene pronunciata la decadenza è definitivo.

In tutti i casi di sostituzione di uno o più membri nel corso del mandato; i successori rimarranno in carica fino alla scadenza naturale del mandato. La surroga viene effettuata dall'Autorità o dall'Ente competente ai sensi dell'art.6 del presente Statuto.

Il Consiglio di Amministrazione decade nel caso di dimissione della maggioranza dei suoi membri.

ART. 8 – Compiti del Consiglio

Il Consiglio di Amministrazione è l'Organo di indirizzo e di gestione della Fondazione, assume decisioni in merito agli indirizzi generali delle attività della Fondazione, definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, indica le priorità, emana disposizioni di carattere generale e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive impartite.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera i seguenti atti fondamentali:

- approva il bilancio annuale e la relazione morale e finanziaria;
- approva e modifica lo norme statutarie;
- approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, potendo prevedere in tale contesto il conferimento di deleghe e poteri di spesa sulla base di attribuzioni di budget e/o progetti;
- approva le tariffe dei servizi erogati;



- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- approva gli atti che in qualsiasi modo alienano, impegnano o aumentano il patrimonio della Fondazione e le sue rendite;
- approva le convenzioni con soggetti pubblici e privati, compresa la costituzione e la modifica di forme associative finalizzate al raggiungimento degli scopi statutari;
- nomina, designa e revoca propri rappresentanti in seno a associazioni, federazioni, istituzioni e consulte;
- nomina i due membri del Comitato Consultivo;
- nomina il Revisore dei Conti.

E' fatto obbligo agli amministratori di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio.

Il consiglio di amministratore può altresì nominare procuratori per singoli determinati atti o categorie di atti.

ART. 9 – Adunanze e validità delle sedute e delle deliberazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o quando la convocazione sia richiesta da almeno tre Consiglieri.

L'ordine del giorno, è di regola diramato a mezzo lettera, fax, posta elettronica o mediante consegna brevi manu, almeno tre giorni prima dell'adunanza; in caso d'urgenza la convocazione può essere fatta con preavviso di un giorno.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente quando sia presente almeno la maggioranza dei suoi componenti.

Le delibere sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le modifiche statutarie e la deliberazione di estinzione della Fondazione devono essere adottate con la presenza dei quattro quinti dei componenti il Consiglio di Amministrazione e a maggioranza assoluta dei componenti.

Alle sedute possono assistere terzi che il presidente ritenga opportuno far partecipare.

ART. 10 – Compiti del Presidente

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione. Ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Esercita le funzioni attribuite dal presente Statuto e dai Regolamenti della Fondazione.

In particolare:

- Svolge funzione propulsiva delle attività del Consiglio di Amministrazione, regolandone le sedute e i lavori;
- Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
- Cura e vigila sulla corretta esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione e di tutte le attività della Fondazione;
- Redige la relazione che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In ogni caso, quando la rappresentanza della fondazione è conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di



rappresentanza della fondazione è regolata dalle norme in tema di procura.

ART. 11 – Vicepresidente

Il Presidente nomina tra i Consiglieri un Vice Presidente che ne assume i compiti in caso di assenza o impedimento.

In caso di assenza o impedimento contemporaneo del Presidente e del Vicepresidente, le loro funzioni sono assunte dal Consigliere più anziano.

ART. 12 – Comitato Consultivo

Il Comitato consultivo, qualora venga nominato, è composto dal Presidente della Fondazione e da due membri esterni al Consiglio di Amministrazione.

I due componenti sono nominati dal Consiglio di Amministrazione fra soggetti di particolare competenza ed esperienza in materia sociosanitaria o sociale o economica o gestionale.

Al Comitato consultivo competono, su delega e sotto il controllo del Consiglio, i poteri consultivi in merito all'attuazione dei programmi e degli obiettivi della fondazione in modo da individuare, nell'ambito degli indirizzi ed obiettivi fissati dal Consiglio di Amministrazione, il percorso migliore per la loro attuazione sia dal punto di vista economico che dal punto di vista normativo.

Le adunanze del Comitato Consultivo sono convocate dal Presidente almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta egli lo ravvisi necessario o su richiesta di almeno la metà dei suoi membri, mediante invito da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima dell'adunanza mediante lettera, fax, posta elettronica o mediante consegna *bravi manu*, e nei casi d'urgenza almeno ventiquattrore prima.

Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri del Comitato.

Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente. Le decisioni del Comitato Consultivo non sono vincolanti per l'organo amministrativo.

Alle sedute del Comitato possono assistere terzi che il presidente ritenga opportuno far partecipare.

I membri del Comitato durano in carica tre anni.

ART. 13 – Esercizio finanziario, Bilancio e Trasparenza

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il Rendiconto economico della Fondazione, composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Relazione sulla gestione, deve essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di competenza.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita della Fondazione.

La Fondazione elabora modalità di diffusione delle scelte, delle attività e dei risultati verso la Comunità di riferimento e i diversi interlocutori.

ART. 14 – Revisore dei conti

Il controllo sulla gestione economico/finanziaria della Fondazione è

esercitato da un Revisore dei conti, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.

Il Revisore è nominato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta, tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili ovvero agli ordini/albi professionali contabili e rimane in carica tre anni.

Può partecipare alle sedute del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Consultivo ed espletare tutti gli accertamenti e le indagini che ritiene necessarie ed opportune ai fini dell'esercizio del controllo.

Di ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e segg. del Codice Civile.

ART. 15 – Indennità di carica

Al Presidente, al Vice Presidente, ai Consiglieri, ai Componenti il Comitato Consultivo e al Revisore dei conti spetta una indennità di carica, fissata dal Consiglio di Amministrazione in modo anche differenziato, nei limiti di cui all'art. 10, c. 6, lettera C, del D. Lgs. 460/97.

ART. 16 – Trasformazione, scioglimento, devoluzione patrimoniale

Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere, nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al 1° comma, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla nomina di un liquidatore che provveda allo scioglimento dell'Ente ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre ONLUS, indicate dal Consiglio stesso,

sentito l'Organo di Controllo di cui all'art. 3, c. 190 della L. 662/96 e successive modificazioni.

ART. 17 – Norma di chiusura

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente Statuto si applicheranno le norme previste in tema di Enti non commerciali civilmente riconosciuti e di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Firmato: Gianfranco Caleffi;

Firmato: Dino Raccanelli;


Firmato: Alberto Ancellotti;

Firmato: Gian Paolo Bellini;

Firmato: Laura Flisi (s.s.).

Copia autentica composta di n. 41 facciate,
conforme all'originale.

Suzara il **01 MAR. 2012**



The image shows a circular official stamp of Laura Flisi, President. The text around the perimeter of the stamp reads "FLISI LAURA VU PRIND". In the center of the stamp, there is a signature in black ink that appears to be "Laura Flisi". The stamp is partially obscured by a larger, more prominent signature in black ink that extends across the bottom right of the page.